


“Democrazie difficili”
in Europa, Asia, Nord Africa
e Medio Oriente:
competizione partitica,
conflitti e democratizzazione
a cura di
Diego Abenante



BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ APERTA
STUDI E RICERCHE 6



BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ APERTA

Studi e ricerche

DIREZIONE EDITORIALE / EDITORS

Diego Abenante, Serena Baldin, Giuseppe Ieraci, Luigi Pellizzoni

COMITATO SCIENTIFICO / SCIENTIFIC BOARD

Matthijs Bogaards (Jacobs University Bremen), Bernardo Cardinale (Università di Teramo), Danica Fink-Hafner (University of Ljubljana), Damian Lajh (University of Ljubljana), Luca Lanzalaco (Università di Macerata), Liborio Mattina (già Università di Trieste), Leonardo Morlino (Luiss Guido Carli Roma), Lucio Pegoraro (Università di Bologna), Guido Samarani (Università Ca' Foscari Venezia), Michelguglielmo Torri (Università di Torino), Luca Verzichelli (Università di Siena)

LOGO DESIGN: Pierax

*Il presente volume è stato pubblicato con il contributo del
Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università degli Studi di Trieste
tramite un progetto FRA (Finanziamento di Ateneo per la Ricerca) 2016-2018.*

UPI
UNIVERSITY
PRESS ITALIANE

Opera sottoposta a peer review secondo
il protocollo UPI – University Press Italiane

impaginazione
Gabriella Clabot

© copyright Edizioni Università di Trieste, Trieste 2019.

Proprietà letteraria riservata.
I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, di
riproduzione e di adattamento totale e parziale di questa
pubblicazione, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm,
le fotocopie e altro) sono riservati per tutti i paesi.

ISBN 978-88-5511-074-7 (print)
ISBN 978-88-5511-075-4 (online)

EUT Edizioni Università di Trieste
via Weiss 21, 34128 Trieste
<http://eut.units.it>
<https://www.facebook.com/EUTEdizioniUniversitaTrieste>

“Democrazie difficili”
in Europa, Asia, Nord Africa
e Medio Oriente:
competizione partitica,
conflitti e democratizzazione
a cura di
Diego Abenante

Indice

DIEGO ABENANTE

7 Introduzione

Prima sezione – La politica tra le nazioni

ANNA BOSCO

15 Dalla stabilità all'epidemia governativa: il caso della Spagna

FABIO FOSSATI

39 Obama's and Trump's foreign policies towards "difficult democracies"

CESARE LA MANTIA

65 La lotta politica durante la transizione della Polonia da nazione divisa a Stato sovrano

Seconda sezione – Globalizzazione e integrazione sovranazionale

LUCIO FRANZESE

101 Su democrazia e diritto nella società globalizzata

ALESSIA VATTA

119 La politica commerciale dell'Unione Europea e le "democrazie difficili": riflessioni su tre Stati del Medio Oriente

Terza sezione – I militari e i regimi politici

DIEGO ABENANTE

139 Le relazioni civili-militari negli anni formativi dello Stato pakistano: l'influenza dei fattori nazionali e internazionali

FEDERICO BATTERA

169 Stabilità, regimi e il fattore militare in Nord Africa

GIUSEPPE IERACI

209 Pretorianesimo, patrimonialismo e democrazia. Istituzionalizzazione e persistenza dei regimi politici

La politica commerciale dell'Unione Europea e le “democrazie difficili”: riflessioni su tre Stati del Medio Oriente

ALESSIA VATTA

INTRODUZIONE

Negli ultimi vent'anni, l'Unione Europea ha fatto spesso ricorso agli accordi commerciali per promuovere norme e principi come lo sviluppo sostenibile e i diritti umani, sia a livello globale sia nei rapporti con paesi in via di sviluppo. Ha quindi assunto il ruolo di una potenza non solo commerciale (“power in trade”), ma anche normativa (“power through trade”). In particolare, negoziando accordi preferenziali con i paesi del Mediterraneo, l'Unione ha sostenuto i processi di integrazione regionale al di là dei suoi confini (Poletti e Sicurelli 2018). La politica euromediterranea risale alla metà degli anni novanta. Nel 1995 l'UE, i governi degli stati membri e quelli di dodici stati nordafricani e del Medio Oriente firmarono un accordo – noto come Dichiarazione di Barcellona – dando inizio a un processo di cooperazione in tre macro-settori: politica e sicurezza, economia e finanza, società e cultura. Attualmente, la politica euromediterranea è ricompresa nella politica europea di vicinato, che include le iniziative riguardanti i paesi contermini all'UE, ed è il risultato di tentativi e ridefinizioni di attività precedenti, con la caratteristica tipica di una certa flessibilità rispetto ai cambiamenti politici. Il cosiddetto “processo di Barcellona” prevede che le riforme politiche, economiche e sociali interne debbano andare avanti per consolidare la

democratizzazione e lo stato di diritto, grazie alla cooperazione sui diritti umani, al rafforzamento della democrazia e al sostegno rivolto alla società civile (Attinà e Natalicchi 2007). Tuttavia, è necessario che il processo di modernizzazione si sviluppi dall'interno di questi paesi, mediante autentiche riforme delle strutture sociali e politiche, che spesso sono ostacolate da forti resistenze al cambiamento e possono risultare destabilizzanti. Gli accordi di partenariato euromediterranei e di associazione sono stati utilizzati per incoraggiare la democratizzazione e il rispetto dei diritti umani, sebbene clausole di condizionalità siano in genere presenti solo negli accordi di associazione (Smith 2005).

A livello globale, il peso economico dell'UE è importante per tre ragioni. La prima è che l'Unione ha un forte interesse nella *governance* dell'economia mondiale. La seconda è che la dimensione dell'economia europea e la sua quota d'importazioni mondiali determinano importanti implicazioni politiche per i partner commerciali. La terza è che la sua economia è importante per altri attori e l'UE cerca di esercitare influenza aprendo il suo mercato a condizione che siano attuati determinati cambiamenti politici negli altri paesi (da qui il *power through trade*) o siano praticate condizioni di scambio favorevoli (*power in trade*, o anche *to trade*) (Young e Peterson 2006; Meunier e Nicolaïdis 2006). Il ruolo dell'UE come potenza di mercato dotata di obiettivi di regolazione economica e sociale è avvalorato dall'ampia dimensione del mercato unico e dalla conseguente capacità di esternalizzare varie politiche interne, con particolare riferimento agli standard regolativi (Damro 2012). Infatti, la dimensione del mercato europeo rappresenta un forte incentivo materiale per i governi che devono valutare l'opportunità e i vantaggi potenziali riconducibili al coordinamento degli standard normativi. Poiché l'UE ha una forte identità normativa, formula regole su cui gli altri attori statali possono convergere. In particolare, come sottolineato da Bach e Newman (2007), ai fini dell'esternalizzazione sono necessari la competenza regolativa (in termini di risorse finanziarie, umane e di esperienza), la coerenza regolativa (riferita a precise deleghe di potere decisionale) e l'autorità sanzionatoria (riferita alla capacità di imporre sanzioni agli attori inadempienti, sia pubblici che privati). L'esternalizzazione può consistere nel tentativo di indurre gli attori non-UE ad adottare un livello di regolazione simile a quello europeo o a seguire linee d'azione conformi ai canoni europei. In alcune aree di *policy*, come la concorrenza, la sicurezza alimentare e della produzione manifatturiera, la protezione ambientale, la contabilità e le norme finanziarie, il settore chimico, le regole europee sono state adottate in tutto il mondo (Damro 2012: 695). Si potrebbe dunque sostenere che, in effetti, la capacità regolativa europea sia effettivamente esistente, con ambizioni d'intervento anche nel campo dei principi democratici, delle libertà e dei diritti fondamentali (Manners 2002: 243). Lo stesso autore individua alcuni canali di

propagazione normativa: il contagio (non intenzionale), la diffusione d'informazioni (spesso tramite le istituzioni europee), la diffusione procedurale (tramite la definizione di rapporti istituzionali). Inoltre, i meccanismi di diffusione possono tradursi nello scambio di beni, commerci, assistenza tramite mezzi finanziari, mediante la diffusione esplicita (con la presenza sul posto di delegazioni o rappresentanze europee) e attraverso il filtro culturale dei processi di apprendimento e/o adattamento/respingimento delle norme. Pertanto, la base normativa su cui è costruita l'UE la predispone ad agire per via normativa anche nella politica mondiale: non conta tanto ciò che l'UE dice o fa, bensì ciò che è (Manners 2002: 252).

Con riferimento agli accordi euromediterranei, alcuni studiosi rilevano il legame tra benefici previsti dagli accordi e rispetto dei diritti umani (Hafner-Burton 2005). Tuttavia, è aperto il confronto tra chi sottolinea l'importanza degli accordi commerciali per modificare le politiche interne e le azioni repressive, e coloro che invece evidenziano la mancanza di obblighi certi e di meccanismi sanzionatori. Secondo Hafner-Burton (2005: 595) è importante modificare gli incentivi all'azione di chi persegue comportamenti repressivi, spesso in contesti con scarse competenze e strutture amministrative per l'applicazione degli accordi. Tale operazione richiede un complesso equilibrio tra persuasione e coercizione, se l'obiettivo è il riconoscimento effettivo dei diritti umani, cambiando la valutazione di costi e benefici operata dalle élite locali.

Sull'effettiva capacità europea di agire politicamente attraverso la politica commerciale, sembra assodato che – nel rallentamento dell'azione multilaterale nell'ambito delle organizzazioni internazionali – la *governance through trade* si affianca all'azione unilaterale e alle pratiche informali di definizione delle regole (Marx *et al.* 2015: 3). Poiché nel 2013 il commercio di beni e servizi ha rappresentato l'80% del prodotto interno lordo europeo, si giustifica la definizione dell'UE come *power in trade* (Marx *et al.* 2015: 5). Tuttavia, vale anche quella di *power through trade*, nella misura in cui l'accesso al mercato comune funge da canale per l'esportazione di standard, valori e norme europei (Meunier e Nicolaïdis 2006). Queste studiose distinguono le manifestazioni di *power through trade* secondo il tipo di relazione commerciale (bilaterale, regionale e globale), individuando tre obiettivi principali. Nell'ipotesi bilaterale, si tratta della democratizzazione, dello sviluppo, della *governance* e dell'adozione degli standard; nel caso regionale, il fine è l'esportazione delle regole del mercato unico e di strumenti di *governance* di più ampio respiro; nel terzo caso, l'UE ambisce a modellare il sistema multilaterale mediante un'agenda commerciale attenta anche al rispetto di diritti e principi (*ibid.*: 910). Con riferimento all'ambito euromediterraneo, le autrici evidenziano come si tratti, insieme alla politica europea di vicinato, di un tentativo di "convergenza senza adesione",

poiché i paesi contraenti non sono destinati all'ingresso nell'UE, e dunque la condizionalità non può essere utilizzata estensivamente. La distanza tra *non-membership* e piena adesione è colmata ricorrendo a molti strumenti e termini di solito associati all'adesione, concedendo però solo l'ingresso nel mercato comune e varie forme di assistenza. Nata come un approccio regionale, la politica euromediterranea sembra essere in seguito mutata verso un approccio più *country-specific*, anche a causa della mancata complementarità tra le economie dei paesi interessati. Gli accordi euromediterranei prevedono disposizioni di risoluzione delle controversie sulle clausole riguardanti i diritti umani (Bartels 2015). Curiosamente, a differenza degli altri accordi commerciali dell'UE, non sono esplicitate le condizioni legate alle convenzioni fondamentali dell'ILO (Agustí-Panareda *et al.* 2014). Tuttavia, l'effetto pratico di tali riferimenti dipende comunque dalla loro formulazione e dalle misure di attuazione (*ibid.*: 14). Analizzando le clausole sociali dei tre trattati in vigore con Libano, Israele e Giordania, si possono costatare analogie e differenze nell'approccio dell'UE, tenendo presenti le considerazioni suesposte.

GLI ACCORDI COMMERCIALI EUROMEDITERRANEI CON GIORDANIA, ISRAELE E LIBANO

Nel quadro del partenariato euromediterraneo, tutti e tre gli accordi sono di associazione. Si tratta quindi di intese che, in linea di principio, prevedono obiettivi piuttosto ampi. In passato, l'accordo di associazione ha preceduto, per numerosi paesi, l'ingresso nell'UE (ad es., i paesi dell'Europa centro-orientale). Pertanto, pur con le riserve e le limitazioni connesse alla politica euromediterranea, gli accordi con i tre paesi in oggetto appaiono rilevanti con riferimento al tentativo di ottenere risultati non solo commerciali, ma anche politici.

L'accordo con il regno di Giordania è in vigore dal maggio 2002. Già nel preambolo si fa riferimento ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite in merito alla tutela dei diritti umani, ai principi della democrazia e alle libertà politiche ed economiche, su cui devono basarsi i rapporti tra i contraenti. Si dichiara che, tra i fini dell'accordo, rientrano il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la coesistenza pacifica e la stabilità economica e politica. La pace, la sicurezza, la democrazia, i diritti umani e lo sviluppo regionale sono inclusi tra gli obiettivi comuni. Viene preservata la facoltà delle parti di applicare le rispettive normative in materia di ingresso e uscita stato, di condizioni di lavoro e di residenza. Sul tema della cooperazione regionale, le iniziative comuni includono i temi ambientali e culturali. Nel primo caso, si rileva che la cooperazione è rivolta a impedire il deterioramento ambientale, a prevenire l'inquinamento e a garan-

tire lo sfruttamento equilibrato delle risorse naturali. La gestione delle acque, la lotta alla desertificazione, l'uso corretto delle risorse energetiche, il trattamento dei rifiuti, l'impatto ambientale dell'agricoltura e dell'industria, l'educazione ambientale, l'uso di tecnologia avanzata e il contrasto alla salinizzazione rientrano tra i punti evidenziati nell'accordo. Nel secondo caso, si sottolinea la necessità del dialogo su temi sociali, in particolare per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione nei rispettivi contesti. In particolare, i flussi migratori, i rimpatri, le condizioni di lavoro e le iniziative di cooperazione culturale, a favore della tolleranza e contro le discriminazioni sono punti esplicitamente elencati, come pure la costituzione o l'estensione di istituzioni sanitarie e sociali. La creazione di posti di lavoro e di centri di formazione professionale, anche per il ricollocamento dei cittadini rimpatriati, è ritenuta fondamentale. Si indica anche la promozione della reciproca tolleranza e comprensione in campo culturale. Sono inoltre enunciati come obiettivi la pianificazione familiare e i programmi di protezione per madri e figli in Giordania. Si auspica inoltre che il contesto economico favorisca la crescita, ma anche il benessere della popolazione.

L'accordo di associazione con Israele risale invece al 2000. Nel preambolo, si sottolinea l'auspicio delle parti di unire gli sforzi per rafforzare la stabilità politica e lo sviluppo economico incoraggiando la cooperazione; di sviluppare il dialogo politico su questioni d'interesse bilaterale e internazionale; e di conservare e rafforzare l'interscambio su vari temi, inclusi l'economia, la cultura e le questioni sociali. L'accordo ha tra i suoi obiettivi dichiarati il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, il consolidamento della coesistenza pacifica e la stabilità economica e politica. Nell'importante settore dell'agricoltura si promuove l'adozione di tecniche non dannose per l'ambiente e di rapporti più stretti tra le organizzazioni imprenditoriali, commerciali e professionali. Nella tutela ambientale, si punta al controllo dell'inquinamento e all'uso razionale delle risorse naturali, per lo sviluppo sostenibile e la promozione di progetti ambientali regionali. Gli obiettivi della cooperazione in quest'ambito includono – analogamente al trattato con la Giordania – la lotta alla desertificazione, il monitoraggio delle acque del Mediterraneo e la prevenzione dell'inquinamento, la gestione dei rifiuti, il contrasto alla salinizzazione, la tutela delle zone costiere, l'educazione ambientale, il ricorso a strumenti tecnologicamente avanzati per la sorveglianza ambientale, la gestione dei trasporti e l'analisi dell'impatto ambientale delle attività agricole e industriali. Interessante è anche l'impegno delle parti ad agevolare l'attuazione dell'accordo tramite l'avvicinamento delle rispettive normative. Ampio spazio è dedicato alla cooperazione su questioni sociali come la disoccupazione, la riabilitazione dei disabili, le pari opportunità, i rapporti di lavoro, la formazione professionale, la sicurezza e la salute sul lavoro. Si evidenzia la necessità di coordinare i sistemi previdenziali, riconoscendo i periodi

di lavoro svolti nei paesi firmatari a fini pensionistici, di reversibilità e di invalidità, nonché per le prestazioni sanitarie.

Più recente è l'accordo di associazione con la repubblica del Libano, risalente al 2006. Nel preambolo, le parti riconoscono le comuni responsabilità per la stabilità, sicurezza e prosperità della regione euromediterranea, e la necessità di rafforzare il processo di sviluppo economico e sociale. Anche in questo trattato si promuove la cooperazione economica, sociale, culturale e finanziaria. Le parti s'impegnano a collaborare su molti fronti in materia ambientale, ricalcando gli impegni già assunti nell'accordo di associazione con Israele, con l'aggiunta della conservazione del suolo e dell'attuazione di iniziative congiunte di ricerca. Dopo l'ampio spazio riservato alla lotta contro diverse attività criminali (dal riciclaggio al crimine organizzato, fino al traffico di droga), si concorda di mantenere un dialogo costante sulle questioni sociali di comune interesse, in particolare in merito alla circolazione dei lavoratori e alla parità di trattamento nei paesi firmatari. Il tema dell'immigrazione (legale e illegale) rimane cruciale, soprattutto su prevenzione e controllo. Sempre in materia sociale, le parti concordano di impegnarsi su problemi come la disoccupazione, la riabilitazione dei disabili, le pari opportunità, i rapporti di lavoro, la formazione professionale, la sicurezza e la salute sul lavoro. Inoltre, si punta a migliorare i sistemi sanitari e di previdenza sociale, a incoraggiare la pianificazione familiare e i programmi di protezione materna e infantile, nonché la promozione del ruolo delle donne nello sviluppo economico e sociale, in particolare tramite l'istruzione e i mezzi di comunicazione di massa. Si auspica inoltre la collaborazione tra organizzazioni non governative giovanili.

I RAPPORTI "FREEDOM IN THE WORLD 2018"

Ogni anno, Freedom House (la nota organizzazione non governativa che si occupa di ricerca e sensibilizzazione sui temi della democrazia, delle libertà politiche e dei diritti umani) pubblica sul suo sito web, <https://freedomhouse.org>, rapporti aggiornati sullo stato delle libertà e dei diritti in ciascun paese sotto osservazione, con particolare riguardo per quelli in transizione di regime. Tali documenti rappresentano quindi una preziosa fonte d'informazioni anche per una riflessione sull'efficacia degli strumenti utilizzati per tutelare i diritti, nelle loro varie declinazioni. Essi rendono dunque possibile una riflessione sul possibile influsso – dato il periodo trascorso dalla loro stipula – degli accordi commerciali che l'UE ha in atto con i paesi qui considerati.

Per quanto riguarda il Libano (definito "parzialmente libero"), il rapporto esprime alcune considerazioni sul complesso sistema di rappresentanza politica

vigente. Esso assicura la rappresentatività delle principali comunità presenti nel paese (cristiani, musulmani sciiti e sunniti), anche mediante la ripartizione delle principali cariche istituzionali, ma allo stesso tempo ostacola la competizione interna alle singole comunità e l'affermazione di leader unitari tra comunità diverse. Le divisioni di parte e le interferenze politiche indeboliscono l'applicazione della legge, sebbene i cittadini dispongano di un certo livello di libertà civili e pluralismo degli organi d'informazione. Dal 2017 il sistema elettorale è proporzionale, con preferenze e possibilità di voto all'estero, ma le circoscrizioni sono definite in base alla distribuzione delle comunità, il che finisce per rafforzare le dinamiche interne a ciascun gruppo. Il sistema partitico è comunque competitivo e i cittadini possono organizzarsi liberamente, sebbene le reti intracomunitarie, le autorità religiose e talune componenti – come *Hezbollah* – si servano di risorse finanziarie e di intimidazioni per esercitare influenza. A ciò si aggiungono le pressioni legate alle interferenze straniere e agli effetti della guerra in Siria, con il conseguente afflusso di profughi e rifugiati. Lo Stato riconosce ufficialmente diciotto comunità religiose, con diritto di rappresentanza politica. Le donne hanno formalmente gli stessi diritti degli uomini, ma sono sovente emarginate a causa della discriminazione di genere.¹ Spesso il processo di *policy-making* è frutto di trattative tra le figure più in vista del paese. Il rapporto riferisce inoltre di una diffusa corruzione a livello politico e amministrativo. Le leggi anticorruzione sono scarsamente applicate, né esiste una norma che garantisca l'accesso agli atti del governo. I gruppi della società civile e gli organi d'informazione hanno la possibilità di discutere le proposte normative e politiche rese note, ma non di esercitare un'influenza concreta. La libertà d'espressione e di stampa sono garantite, sebbene la censura si applichi a libri, film, opere teatrali e altri lavori artistici, specie se riguardano la politica, la religione, il sesso o lo Stato d'Israele. La normativa sugli audiovisivi proibisce di criticare o mettere in discussione le autorità politiche e di sicurezza e la politica estera. Inoltre è proibito l'incitamento alla violenza contro le comunità religiose. La costituzione protegge la libertà di coscienza e lo stato non interferisce con la pratica o l'espressione religiosa. È rispettata anche la libertà di riunione e di ricerca scientifica; tuttavia, il governo sorveglia i *social media* e le fonti di comunicazione, e viene scoraggiato il dibattito pubblico sui temi soggetti a censura. Le organizzazioni non governative sono libere di operare, pur essendo soggette a registrazione presso il ministero dell'Interno, che può istruire indagini sui fondatori, i dipendenti e le risorse finanziarie (la legge sulle associazioni risale al 1909). In particolare, è possibile costituire o aderire a sindacati e organizzazioni professionali, ma il ministero del Lavoro ha notevole autorità sulla loro costituzione e sul loro scioglimento, nonché sulle ele-

1 Nel 2009, solo quattro donne furono elette in parlamento, ed erano tutte imparentate con parlamentari eletti in precedenza.

zioni interne. Lo Stato regola il diritto di sciopero e di contrattazione collettiva, e molti sindacati sono legati a partiti politici, i quali esercitano influenza anche sui processi giudiziari. Il potere giudiziario non è dunque indipendente, e i tribunali militari hanno spesso trattato casi che riguardavano contestatori e attivisti per i diritti umani. Inoltre, la tortura è ancora praticata nei luoghi di detenzione. Chi non appartiene a una delle comunità riconosciute riscontra difficoltà nell'ottenere documenti ufficiali e impieghi pubblici. Le donne rimangono spesso escluse da alcune professioni e sono discriminate sotto il profilo salariale e previdenziale. Negli ambienti più conservatori, i movimenti femminili e il lavoro fuori di casa sono controllati dagli uomini. Sebbene la legge tuteli l'iniziativa e la proprietà privata, le donne spesso subiscono pressioni per trasferire i loro beni agli uomini, a causa dell'influenza dei codici tradizionali e delle corti religiose, il cui ruolo è cruciale per quanto riguarda molti diritti individuali su matrimonio, divorzio e custodia dei figli. Ciò fa sì che l'appartenenza all'una o all'altra comunità condizioni lo status personale, anche se l'elemento comune è la peggiore condizione della donna rispetto all'uomo.² Solo nel 2017 è stato abolito l'articolo del codice penale che consentiva il matrimonio riparatore, sottraendo gli stupratori alla giustizia. Tuttavia, lo stupro maritale non è ancora considerato reato, e neanche i minori sono tutelati contro la violenza sessuale. Il lavoro minorile non è perseguito, pur essendoci leggi al proposito, e condizioni di sfruttamento sono spesso diffuse tra i rifugiati e i migranti.

Nel caso della Giordania, la posizione del re rimane fondamentale, poiché la camera bassa del parlamento – pur essendo elettiva – ha scarsi poteri. Gli enti rappresentativi locali (a livello municipale e provinciale) rivestono un ruolo sostanzialmente consultivo. I *media* e le associazioni della società civile sono ostacolati da leggi restrittive e dalla pressione del governo. Il sistema giudiziario non è indipendente e spesso non garantisce il giusto processo. Come in Libano, nel 2017 è stata abolita una disposizione del codice penale che consentiva la depenalizzazione dello stupro tramite il matrimonio riparatore. Il re nomina e destituisce il primo ministro e l'esecutivo, e può sciogliere il parlamento. Nomina inoltre i membri della camera alta (o senato). Irregolarità e compravendite di voti alle elezioni sono frequenti. Sono proibiti i partiti a base religiosa, etnica, razziale o di genere, ma restano importanti i legami tradizionali. Molte posizioni politiche di rilievo non sono elettive, bensì basate su nomine (anche nelle forze dell'ordine e nei servizi segreti). Inoltre, l'autorità della monarchia – protetta dalla costituzione – fa sì che nessuna forza d'opposizione possa assumere il controllo dell'esecutivo con mezzi democratici. Le donne godono di pari diritti politici, ma di fatto permangono resistenze culturali che ostacolano la loro parte-

2 Ad esempio, le libanesi non possono trasmettere la cittadinanza a mariti stranieri o ai figli.

cipazione. Sono comunque presenti nella camera bassa e negli organi di governo locale. Sono previsti anche seggi parlamentari riservati alle minoranze religiose (cristiani, circassi e ceceni), mentre i palestinesi – pur in gran numero – restano sottorappresentati. I disegni di legge devono essere approvati dal senato e dal re per entrare in vigore. Spesso i giornalisti praticano l'autocensura, e il governo istruisce i *media* sulla copertura delle notizie. Il governo controlla anche i sermoni nelle moschee e impartisce raccomandazioni e testi autorizzati. Molti gruppi cristiani sono ufficialmente riconosciuti e liberi di professare il culto, ma non di fare proseliti. C'è libertà di ricerca scientifica, ma i servizi segreti controllano l'attività dei *campus* universitari e anche il materiale didattico. Questioni religiose, di sicurezza, politiche o riguardanti la monarchia sono spesso escluse dal dibattito pubblico. La libertà di riunione è limitata dalla legge e soggetta a notifica, pena sanzioni pecuniarie o detentive. Le organizzazioni non governative possono agire, ma con restrizioni sulla libertà di associazione, sui finanziamenti e sull'attività dei dirigenti, sorvegliati dai servizi segreti. I lavoratori possono costituire sindacati, ma solo in specifici settori, dopo aver ottenuto l'approvazione del governo ed essersi affiliati a una federazione nazionale. Il diritto di sciopero è limitato dalla necessità di notifica preventiva e di ricorso alla mediazione. Chi partecipa a uno sciopero illegale può essere licenziato. Il potere giudiziario non è del tutto indipendente. Il re nomina l'intera corte costituzionale e i vertici della magistratura (anche i giudici delle corti civili e sciaraitiche sono formalmente nominati con decreto reale). La polizia può trattenere i sospetti fino a sei mesi senza muovere accuse formali, e spesso le norme contro l'arresto e la detenzione arbitraria sono ignorate, compromettendo il diritto alla difesa. Nonostante il divieto contenuto nella costituzione, i tribunali possono accettare confessioni estorte sotto tortura o maltrattamenti, ancora molto diffusi. I giordani di origine palestinese sono spesso esclusi da occupazioni nel settore pubblico e nelle forze dell'ordine. Nel 2017 è stata approvata una normativa a favore delle persone disabili, che ha condannato le discriminazioni in ambito lavorativo. Le donne sono discriminate (nelle corti sciaraitiche la loro testimonianza non equivale a quella degli uomini). Sebbene il diritto di proprietà sia riconosciuto, le donne non hanno pari diritti ereditari e non possono trasferire la cittadinanza ai loro figli. La libertà personale è limitata dai condizionamenti culturali e normativi. Argomenti come matrimonio e divorzio sono gestiti dalle corti sciaraitiche, che limitano i matrimoni interreligiosi e discriminano le donne e i convertiti dall'Islam ad altri culti. Nel 2017 sono state abolite alcune clausole che consentivano pene ridotte per i delitti d'onore. Tuttavia, lo stupro coniugale non è considerato reato e sono ancora possibili attenuanti per delitti commessi in caso di flagrante adulterio. L'attività economica è spesso ostacolata dalla corruzione e da legami clientelari. Spesso i lavoratori migranti sono privi di permesso di lavoro, e lo stesso vale per

i rifugiati, entrambi soggetti a limitazioni della circolazione. Il salario minimo legale resta sotto la soglia di povertà. L'orario di lavoro e gli standard di sicurezza sono disciplinati legalmente, ma poco osservati. Le organizzazioni sindacali hanno spesso denunciato le carenze normative e gli abusi commessi specialmente a danno delle donne e dei lavoratori stranieri.

Israele è invece una democrazia multipartitica con istituzioni forti e indipendenti che garantiscono diritti politici e civili alla maggioranza della popolazione. Sebbene il potere giudiziario sia attivo nella protezione dei diritti delle minoranze, sussistono disparità di trattamento verso gli arabi e altre minoranze in settori come la rappresentanza politica, la giustizia penale e l'iniziativa economica. Le organizzazioni critiche del governo subiscono limitazioni ai finanziamenti. Con un sistema partitico competitivo e variegato, le elezioni sono libere e regolari. Sono proibiti partiti o candidati che neghino la natura ebraica di Israele, si oppongano alla democrazia o incoraggino il razzismo. Le donne hanno pieni diritti politici, sebbene rimangano sottorappresentate in posizioni apicali e trovino possibili ostacoli in partiti e comunità di stampo più conservatore. I cittadini arabi o palestinesi godono formalmente di pari diritti, ma, di fatto, subiscono discriminazioni per via legale o informale. La cittadinanza e la residenza sono negate a chi sia stato condannato per spionaggio, tradimento o complicità con nemici dello stato. Le leggi, la prassi politica, i gruppi della società civile e gli organi di comunicazione di massa garantiscono un buon livello di trasparenza, fatte salve le limitazioni alla divulgazione di informazioni sulle forze armate, sui servizi segreti, sul sistema penitenziario e sull'agenzia per l'energia nucleare. Sulle questioni di sicurezza, infatti, vige la censura militare. Pur definendosi uno Stato ebraico, Israele rispetta largamente la libertà di religione. Cristiani, musulmani e *Baha'i* possiedono giurisdizione comunitaria sui propri membri in materia di matrimonio, divorzio e onoranze funebri, nonostante siano stati registrati episodi di vandalismo contro i luoghi di culto e una riduzione dei contributi statali a loro destinati. Il controllo dell'*establishment* ortodosso sulle questioni di status individuali viene spesso criticato dagli ebrei non ortodossi e non osservanti, i quali sono anche contrari all'esenzione dal servizio militare per gli ultraortodossi che studiano la *Torah*. Le università hanno libertà di espressione. In genere, la società civile è attiva e le dimostrazioni sono permesse. Tuttavia, le organizzazioni non governative devono rendere noti i finanziamenti ricevuti da governi esteri. Questa disposizione riguarda soprattutto le organizzazioni che criticano la politica del governo verso i palestinesi, mentre le risorse dei gruppi conservatori favorevoli agli insediamenti nella West Bank provengono principalmente da fonti private. I lavoratori possono unirsi ai sindacati e hanno diritto di sciopero e di contrattazione collettiva. Il potere giudiziario è indipendente ed è più volte intervenuto, tramite

la Corte Suprema, a tutela delle minoranze e dei diritti umani, anche contro le posizioni del governo e del parlamento. Tuttavia, in caso di sospetto reato contro la sicurezza, gli indagati possono essere detenuti senza processo per sei mesi (rinnovabili). Ufficialmente, la tortura sarebbe bandita per legge, con una sentenza del 1999 della Corte Suprema, ma in caso di minaccia criminale immediata la coercizione è ancora ammessa negli interrogatori. Tale posizione è criticata dalle organizzazioni di tutela dei diritti umani. Discriminazioni nel campo dell'istruzione, dei servizi sociali e dell'accesso alla casa riguardano, di fatto, i cittadini arabi e palestinesi, specie se non prestano servizio militare. Inoltre, molti cittadini beduini vivono in insediamenti non riconosciuti dallo Stato, e quindi privi di servizi. In posizione arretrata rispetto al resto della popolazione, si trovano anche gli israeliani di origine etiopica, soprattutto economicamente. Le donne sono trattate paritariamente davanti alla legge, sebbene forme di discriminazione resistano tra gli arabi e nelle comunità ebraiche ortodosse. I diritti di proprietà sono protetti e l'attività imprenditoriale è libera. Le libertà personali sono in genere garantite. Tuttavia, poiché i tribunali religiosi sovrintendono alle questioni di stato civile, le donne possono subire discriminazioni in caso di divorzio e altri temi correlati. I matrimoni misti con persone di religione diversa non sono riconosciuti dallo Stato (ad es. quelli tra donne musulmane e non musulmani). Inoltre i gruppi ultraortodossi tentano di influenzare informalmente la separazione dei sessi e l'abbigliamento. Il governo opera contro il traffico di esseri umani e il lavoro nero, sebbene in questo caso le norme contro lo sfruttamento siano scarsamente applicate.

CLAUSOLE DEI TRATTATI E DATI DI FATTO: ALCUNE RIFLESSIONI

Secondo Freyburg *et al.* (2009), un'efficace adozione delle norme europee può essere assicurata attraverso specifiche definizioni normative degli elementi della *governance* democratica presenti nell'*acquis* comunitario di settore e nelle convenzioni internazionali. Tuttavia una buona trasposizione formale non garantisce necessariamente l'applicazione reale. La nozione di *democratic governance* è cruciale, poiché non tutti i paesi con cui l'UE intrattiene rapporti commerciali sono democrazie (nel presente contributo, è il caso della Giordania). È importante, almeno nel *policy-making* di settore, garantire la trasposizione dei principi se non delle istituzioni, laddove siano assunte decisioni vincolanti di portata generale. I principi democratici possono dunque essere incorporati nelle norme e nelle prassi amministrative anche in sistemi politici non democratici. Secondo tale approccio, la qualità della *governance* democratica può variare in base al grado di trasparenza, partecipazione e *accountability*. Inoltre, l'attenzione è concentrata

sui cambiamenti normativi e pratici entro specifici settori di *policy*. Tali cambiamenti dovrebbero derivare dall'esposizione all'*acquis* europeo e all'azione amministrativa dell'UE e degli Stati membri, con l'eventuale adozione delle normative comunitarie. I rapporti intergovernativi favorirebbero tale recepimento, in particolare nelle aree ricomprese nella politica europea di vicinato, e dunque anche nel contesto medio-orientale coinvolto nell'ambito euromediterraneo. Tuttavia, molto dipende dal reale interesse a rafforzare i legami con l'UE e dal grado di liberalizzazione interna raggiunto dai paesi in questione. Spesso, come rilevano gli autori succitati, l'adattamento ai requisiti richiesti dall'UE è solo formale, mentre l'applicazione concreta e le procedure di controllo sono scarse. Per quanto il mutamento formale possa avere luogo, i vecchi comportamenti legati a interessi ed esigenze interne permangono immutati. Ciò si evince chiaramente dal raffronto tra i testi degli accordi di associazione con l'UE e le conclusioni dei rapporti di Freedom House. La distanza tra l'enunciazione di principi e la realtà concreta dimostra pienamente la difficoltà di superare i problemi esistenti (di ordine politico, giuridico, culturale) per favorire cambiamenti sostanziali. È però possibile che, a fronte delle resistenze politico-istituzionali, gli attori privati (come le imprese e le organizzazioni della società civile) facciano affidamento sull'applicazione delle nuove norme e ne pretendano l'osservanza concreta, partendo ad esempio da temi più facilmente condivisibili (come i problemi ambientali). Inoltre, i *policy networks* della cooperazione transnazionale possono agevolare l'attuazione in maniera collaborativa. In tal senso, è stata utilizzata anche la nozione di *external governance* (Lavenex e Schimmelfennig 2009), per indicare l'integrazione dell'*acquis* europeo in varie aree di *policy* rilevanti sul piano sopranazionale (come quella ambientale e della concorrenza) e il suo trasferimento a paesi terzi e organizzazioni internazionali. L'approccio di *governance* sottolinea i processi istituzionali di trasferimento di *policy* e diffusione normativa. In tal senso, la visione "orizzontale", legata a processi di apprendimento e collaborazione, può sortire effetti migliori rispetto a un'impostazione gerarchica, o accompagnata da forme rigorose di condizionalità. Infatti, l'eventuale adozione delle norme previste dall'UE dipende anche dal suo potere negoziale e dalla possibilità che tali norme siano percepite come legittime o "normali" nei paesi contraenti. Ciò significa che le strutture istituzionali, i rapporti di potere e i sistemi normativi di tali paesi possono rivestire un ruolo notevole nell'effettivo o mancato recepimento delle clausole dei trattati. In particolare, per quanto riguarda i diritti collegati al lavoro, i trattati UE sono di solito privi di sanzioni e fortemente contraddistinti dal dialogo tra le parti (incluse le organizzazioni della società civile), mentre ad esempio i trattati siglati dagli Stati Uniti sono molto più rigidi, specie con riferimento agli standard fondamentali stabiliti dall'*International Labour Organization* (libertà di associazione e contrattazione collettiva, eliminazione del lavoro coatto e minori-

le e della discriminazione di genere) (Postnikov e Bastiaens 2014).³ Secondo tale analisi, l'assenza di sanzioni può incoraggiare processi di apprendimento utili a consolidare l'adozione delle nuove norme nei paesi terzi. Possono esserci però marcate differenze regionali, in particolare nell'area del Medio Oriente (Busse 2004: 216). Questo riporta l'attenzione sulla capacità regolativa di chi formula le normative. Tornando a Bach e Newman (2007), la capacità regolativa è multi-dimensionale, e si compone della competenza specifica, della coerenza e dell'autorità sanzionatoria. Dunque l'UE non può contare solo sulla sua dimensione di mercato, ma dovrebbe confrontarsi ancora più sistematicamente con le complessità delle varie componenti della sua politica esterna. Inoltre, fattori interni ai paesi contraenti come povertà, scarsità di risorse specifiche e di volontà politica non devono essere trascurati (Dolumbia-Henry e Gravel 2006).

CONCLUSIONI

Secondo il trattato di Lisbona, le politiche esterne dell'UE devono rispettare i principi di democrazia, di *rule of law*, di universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, del rispetto per la dignità umana, di eguaglianza e solidarietà, del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, aggiungendo lo sviluppo sostenibile economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primario dell'eliminazione della povertà. Seguendo Bartels (2012), gli accordi commerciali dell'UE includono obblighi precisi sui diritti e gli standard sociali, ma la coerenza interna alla politica estera europea è meno soddisfacente, date le molteplici direzioni in cui essa si evolve. A ciò si aggiungono i problemi attuativi evidenziati dai rapporti di Freedom House, legati al contesto interno ai paesi contraenti. Peraltro, ad esempio, le clausole su libertà di associazione e contrattazione collettiva dell'accordo con la Giordania sono ritenute deboli (Axel e Soares 2015). Gli stessi autori sostengono che non vi siano dati certi sul miglioramento della tutela di tali diritti in seguito alla loro inclusione nei trattati (*ibid.*: 176), e rilevano l'importanza dei fattori interni ai paesi interessati – dalla composizione dell'esecutivo al grado di apertura economica – per spiegare le differenze.

Secondo l'ILO (2015), circa il 60% degli accordi commerciali che includono clausole sociali – in particolare sui temi del lavoro – hanno un carattere pro-

3 Nell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Giordania (2001), i diritti e le condizioni di lavoro sono esplicitamente menzionati, ed eventuali contestazioni vanno sottoposte ad un organismo neutrale internazionale per dirimere le controversie (Dolumbia-Henry e Gravel 2006; Bolle 2016: 192). Le parti sono tenute ad applicare le leggi nazionali esistenti in materia, con particolare riferimento alle convenzioni dell'ILO (Polaski 2004). È previsto un comitato congiunto responsabile per la gestione complessiva dell'accordo. Inoltre, viene escluso il sostegno a scambi o investimenti che prevedono l'indebolimento della normativa sul lavoro (ILO 2015).

mozionale e annoverano disposizioni su dialogo, cooperazione e/o controlli. È appunto questo il caso degli accordi stipulati dall'UE, che comunque restano vincolanti e possono prevedere misure istituzionali articolate. Accordi come questi, che non prevedono sanzioni o forme stringenti di condizionalità, possono funzionare facendo leva su incentivi economici e con il sostegno di adeguate politiche economiche, sociali e del lavoro. Secondo quanto riportato da Pedersini (2017), processi effettivi di riforma a seguito di accordi commerciali sono stati avviati soprattutto dopo il 2015, e la comparazione degli accordi firmati dal 1962 al 2011 e dal 2012 al 2014 segnalerebbe l'inclusione di riferimenti alla tutela della salute, della sicurezza, dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente, oppure allo sviluppo sostenibile (63% nel secondo periodo rispetto all'11% nel primo) e di indicazioni a garanzia di politiche pubbliche per la protezione della salute, della vita umana e delle risorse naturali (58% rispetto al 12%), secondo dati della *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* (*ibid.*: 117-118). A questi segnali incoraggianti si affianca tuttavia una certa prudenza, dovuta all'incompletezza delle ricerche condotte finora e ai loro risultati discordanti (Treu 2017). Treu evidenzia come l'effettività delle clausole sociali dipenda in misura decisiva dall'efficace intervento delle autorità pubbliche, ponendo l'accento sul peso dei fattori politici, interni ed esterni, l'importanza strategica dei paesi coinvolti e – non ultimo – l'interesse effettivo dei governi, commisurato in termini di risorse e investimenti (anche organizzativi) dedicati a sostenere tali clausole e la loro applicazione. Alcuni standard (come l'eliminazione del lavoro minorile) possono essere perseguiti più agevolmente di altri su cui l'opinione pubblica può essere meno attenta (Hendricks *et al.* 2016). In ogni caso, il ruolo dell'UE come *norm exporter* è legato alla globalizzazione non solo economica, ma regolativa, che favorisce soluzioni “ibride” di *governance*, unendo soggetti pubblici e privati (Hendricks *et al.* 2016: 348). Inoltre, secondo Meunier e Nicolaïdis (2006), le autorità europee sembrano inclini a ritenere che il principio “pace attraverso il commercio”, felicemente applicato nel caso europeo, possa valere uniformemente altrove. Tuttavia, il commercio può anche alimentare conflitto se praticato in un contesto di norme sleali, disuguaglianze sociali e corruzione, e senza riguardo per i suoi effetti collaterali più sgraditi, come la dipendenza dalle esportazioni, la volatilità dei prezzi, i traffici illegali e i costi di aggiustamento. L'UE dovrebbe perciò sviluppare una politica commerciale più attenta a tali conflitti potenziali. Più in generale, gli accordi commerciali con ambizioni di tutela dei diritti dovrebbero scoraggiare possibili inadempienze connesse a vantaggi immediati, ma di corto respiro, quando non palesemente illeciti (Banks 2011). Inoltre, le clausole sui diritti umani, divenute obbligatorie negli accordi commerciali UE dal 1995, non sono di fatto presenti in tutti i settori e non sono sorrette da efficaci dispositivi per il rispetto della condizionalità (Zwagemakers 2012). Ciò

espone spesso tali requisiti al rischio di soccombere davanti ad argomentazioni legate alla sovranità nazionale e culturale. Per questo l'UE dovrebbe contribuire a modificare la percezione diffusa di queste clausole, sottolineando il legame tra diritti umani e prosperità e l'importanza di una condivisione di responsabilità per il loro rispetto. Inoltre, l'inserimento di clausole sociali o di riferimenti ai diritti nei trattati rimane comunque cruciale, rispetto alla loro eventuale assenza. Peraltro, anche in questo studio, si rileva l'importanza di fattori interni agli Stati, come il tessuto imprenditoriale, i partiti politici, l'istruzione e la società civile, in rapporto al nesso tra crescita economica, democrazia e rispetto dei diritti (*ibid.*: 14). In tali direzioni, l'UE stessa dovrebbe investire di più, sostenendo le realtà associative, la formazione e l'iniziativa economica, con un approccio *bottom-up* complementare rispetto alla sua azione sul piano internazionale.

BIBLIOGRAFIA

Agustí-Panareda J., Ebert F.C., LeClercq D.

2014 *Labour Provisions in Free Trade Agreements: Fostering their Consistency with the ILO Standards System*, Background Paper, Geneva, ILO.

Attinà F., Natalicchi G.

2007 *L'Unione Europea. Governo, istituzioni, politiche*, Bologna, Il Mulino.

Bach D., Newman A. L.

2007 'The European regulatory state and global public policy: micro-institutions, macro-influence', *Journal of European Public Policy*, 14, 6, pp. 827-846.

Banks K.

2011 'Trade, Labor and International Governance, An Inquiry Into The Potential Effectiveness Of The New International Labor Law', *Berkeley Journal of Employment & Labor Law*, 32, 1, pp. 45-142.

Bartels L.

2012 *Human Rights and Sustainable Development Obligations in EU Free Trade Agreements*, University of Cambridge, Faculty of Law, Paper no. 24.

2015 'Human rights and sustainable development obligations in EU free trade agreements', in A. Marx, B. Natens, D. Geraets e J. Wouters (eds.), *Global Governance through Trade. EU Policies and Approaches*, Cheltenham, Elgar, pp. 73-91.

Bolle M.J.

2016 *Overview of Labor Enforcement Issues in Free Trade Agreements*, CRS Report no. 7-5700, Washington.

Busse M.

2004 'On the determinants of core labour standards, the case of developing countries', *Economic Letters*, 83, pp. 211-217.

Damro C.

2012 'Market power Europe', *Journal of European Public Policy*, 19, 5, pp. 682-699.

Doumbia-Henry C., Gravel E.

2006 'Free trade agreements and labour rights: recent developments', *International Labour Review*, 145, 3, pp. 185-206.

Freyburg T., Lavenex S., Schimmelfennig F., Skripka T., Wetzel A.

2009 'EU promotion of democratic governance in the neighbourhood', *Journal of European Public Policy*, 16, 6, pp. 916-934.

Greven T.

2005 *Social Standards in Bilateral and Regional Trade and Investment Agreements. Instruments, Enforcement, and Policy Options for Trade Unions*, Occasional Paper, Geneva, Friedrich Ebert Stiftung.

Hafner-Burton E. M.

2005 'Trading Human Rights, How Preferential Trade Agreements Influence Government Repression', *International Organization*, 59, Summer 2005, pp. 593-629.

Hendrickx F., Marx A., Rayp G., Wouters J.

2016 'The architecture of global labour governance', *International Labour Review*, 155, 3, pp. 339-355.

International Labour Organization (ILO)

2015 *Social dimensions of free trade agreements*, Geneva, ILO.

Lavenex S., Schimmelfenning F.

2009 'EU rules beyond EU borders, theorizing external governance in European politics', *Journal of European Public Policy*, 16, 6, pp. 791-812.

Manners I.

2002 'Normative Power Europe, A Contradiction in Terms?', *Journal of Common Market Studies*, 40, 2, pp. 235-258.

Marx A., Natens B., Geraets D., Wouters J.

2015 'Global Governance through trade, an introduction', in A. Marx, B. Natens, D. Geraets e J. Wouters (eds.), *Global Governance through Trade. EU Policies and Approaches*, Cheltenham, Elgar, pp. 1-15.

Marx A., Soares J.

2015 'Does integrating labour provisions in free trade agreements make a difference? An exploratory analysis of freedom of association and collective bargaining rights in 13 EU trade partners', in A. Marx, B. Natens, D. Geraets e J. Wouters (eds), *Global Governance through Trade. EU Policies and Approaches*, Cheltenham, Elgar, pp. 158-183.

Meunier S., Nicolaïdis K.

2006 'The European Union as a conflicted trade power', *Journal of European Public Policy*, 13, 6, pp. 902-921.

Pedersini R.

2017 'Globalizzazione e politiche commerciali. Non solo deregolamentazione', *Stato e Mercato*, 109, 1, pp. 105-120.

Polaski S.

2004 'Protecting Labor Rights through Trade Agreements: An Analytical Guide', *Journal of International Law and Policy*, 10, 13, pp. 13-25.

Poletti A., Sicurelli D.

2018 'Introduction', in A. Poletti e D. Sicurelli, *The Political Economy of Normative Trade Power Europe*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, pp. 1-13

Postnikov E., Bastiaens I.

2014 'Does dialogue work? The effectiveness of labor standards in EU preferential trade agreements', *Journal of European Public Policy*, 21, 6, pp. 923-940.

Smith K. E.

2005 'Engagement and conditionality: incompatible or mutually reinforcing?', in R. Young (ed.), *Global Europe Report 2, New Terms of Engagement*, London, Foreign Policy Centre, pp. 23-29.

Treu T.

2017 'Globalizzazione e diritti umani. Le clausole sociali dei trattati commerciali e negli scambi internazionali fra imprese', *Stato e Mercato*, 109, 1, pp. 7-49.

Young A.

2015 'Liberalizing trade, not exporting rules: the limits to regulatory coordination in the EU's 'new generation' preferential agreements', *Journal of European Public Policy*, 22, 9, pp. 1253-1275.

Young A. R., Peterson J.

2006 'The EU and the new trade politics', *Journal of European Public Policy*, 13, 6, pp. 795-814.

Zwagemakers F.

2012 *The EU's Conditionality Policy, A New Strategy to Achieve Compliance*, IAI Working Papers no. 12/03, Roma, Istituto Affari Internazionali.